

# Programma di Compliance Antitrust

*Milano, 30 aprile 2018*



“UN’ASSOCIAZIONE DI IMPRESE SERIA E RESPONSABILE FA DEL RISPETTO DELLE NORME ANTITRUST UNA PRIORITÀ PER ASSICURARE A TUTTI I SUOI ASSOCIATI UN AMBIENTE DI LAVORO SERENO E SCEVRO DA CRITICITÀ”.

Alberto Frausin

“A WELL-MANAGED ASSOCIATION CREATES A CULTURE OF STAFF PROFESSIONALISM DESIGNED TO SERVICE THE INDUSTRY REPRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LAWS AFFECTING THE ASSOCIATION. WELL MANAGED AND WELL COUNSELLED ASSOCIATIONS HAVE A CULTURE OF ANTITRUST COMPLIANCE. SUCH ASSOCIATIONS HAVE LITTLE TROUBLE DEALING WITH ANTITRUST INVESTIGATIONS<sup>1</sup>”.

---

<sup>1</sup> American Bar Association, Antitrust and Trade Associations (1996).

## **Introduzione**

Nell'ormai lontana primavera del 2011 GS1 Italy decise d'implementare al suo interno un programma di conformità col diritto antitrust che è stato sin qui seguito da ben tre audit a intervalli ravvicinati e regolari (2011, 2013, 2015, 2018) e da seminari di aggiornamento su base annuale per i suoi dipendenti e gli utenti del sistema GS1. Introduzione

Questa semplice constatazione prova al di là di ogni possibile dubbio l'importanza straordinaria che GS1 Italy ha riconosciuto ormai da tempo alla necessità di sviluppare una cultura di compliance antitrust tra i suoi dipendenti e le imprese coinvolte nelle attività associative.

Il rigoroso rispetto delle norme antitrust permea tutta l'attività di standardizzazione di GS1 Italy, così come ogni altra attività svolta per promuovere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle Imprese produttrici e di quelle distributrici di beni di consumo, nei loro reciproci rapporti e nelle loro relazioni con gli altri partner nelle filiere di riferimento, ciò anche al fine di soddisfare al meglio le attese del consumatore.

Lo stesso vale per tutti i servizi resi da GS1 Italy direttamente o attraverso la controllata Indicod-Ecr Servizi S.r.l. agli utenti del sistema GS1 leader nell'Industria dei beni di largo consumo e nella Distribuzione degli stessi al pubblico.

GS1 Italy intrattiene relazioni con tutti gli enti e le istituzioni pubbliche per la miglior tutela e la corretta rappresentanza del Sistema (sviluppo di tecniche, soluzioni operative, standard e strumenti volti a ottimizzare l'efficienza delle relazioni tra Industria e Distribuzione) che essa rappresenta, con riferimento alle sue aree di sviluppo e di intervento.

Le leggi sulla concorrenza vietano qualsiasi tipo di cartello, accordo, intesa o pratiche concertate e qualsiasi altra forma di coordinamento tra concorrenti, incluso lo scambio di informazioni e dati sensibili, allo scopo di limitare il normale gioco della concorrenza sul mercato.

Tra i rischi d'impresa, quello antitrust assume, infatti, sempre più rilevanza nell'odierna gestione non solo di un'azienda ma anche di un'associazione di imprese. Questo è ancor più vero per alcuni settori industriali che, come quello dell'Industria e della Distribuzione di beni di largo consumo, sono già stati destinatari delle attenzioni delle Autorità di vigilanza nazionali e eurounionali.

GS1 Italy accoglie con favore queste iniziative, reputando che un mercato realmente concorrenziale costituisca un valore per gli utenti del sistema GS1, i loro clienti e, infine, i consumatori finali. In un siffatto mercato, le associazioni d'impresе devono non solo astenersi da ogni tentativo di voler coordinare le politiche commerciali delle imprese o di facilitare i loro intenti collusivi, ma farsi interpreti dell'esigenza di conformarsi al diritto antitrust, spiegandone i benefici agli associati.

Anche da qui nacque la decisione di implementare un rigoroso Programma di *compliance antitrust* (ossia di rispetto e conformità alle norme e ai principi del diritto della concorrenza), non solo per sé stessa e i suoi dipendenti, ma destinato anche alle imprese associate allorquando operano in ambito GS1 Italy. A questo proposito, voglio ricordare che, nel quadro della già deliberata formazione continua, su base annuale un *workshop* destinato ai legali interni delle imprese è consacrato alle novità antitrust; questi incontri hanno sempre riscontrato, peraltro, grande partecipazione, interesse e apprezzamento.

### **Le associazioni di imprese e il diritto antitrust.**

Più in generale, le associazioni di imprese perseguono il fine certamente lecito di fornire ai propri associati e, come nel caso di GS1 Italy, alle loro imprese associate, un servizio di grande utilità e valore, promuovendo iniziative comuni. Infatti, grazie all'associazione, le singole imprese possono perseguire con successo obiettivi che, da sole, molto difficilmente riuscirebbero a realizzare.

Nondimeno, le associazioni sono spesso chiamate a svolgere anche altri ruoli, come la raccolta e la successiva distribuzione di dati sensibili o il concorso nello sviluppo di progetti comuni a più imprese o, ancora, le iniziative di standardizzazione o di *benchmarking*, che le possono esporre al rischio antitrust.

In molti casi di cartelli sanzionati in un recente passato, all'associazione è stato imputato non tanto il ruolo di coordinatore bensì di facilitatore dell'illecito commesso dalle imprese associate. Le associazioni sono state intese dalle Autorità antitrust come facilitatrici dell'illecito, talvolta per avere semplicemente prestato mera assistenza logistica (sale, segretariato, supporto informatico) alle imprese tra loro cartellizzate.

In altri casi, è stato rimproverato loro l'attività di raccolta, gestione e scambio di dati sensibili facilitanti l'accordo illecito tra associati.

Il fatto di presentare documenti di sintesi e rappresentare i propri associati presso enti governativi ed il pubblico costituisce un compito fondamentale delle associazioni di categoria/comparto; ciò è il caso anche per GS1 Italy nel contesto delle sue attività. Esso è pro-competitivo ed è certamente conforme alle leggi sulla concorrenza.

In ambito associativo, in occasione di riunioni o eventi a cui partecipano aziende associate tra loro concorrenti è necessario fare molta attenzione al riguardo.

Ciò vale anche per GS1 Italy dove molte aziende associate - via le loro associazioni di comparto ADM e IBC - sono in concorrenza tra loro sul mercato; queste aziende inevitabilmente e legittimamente si ritrovano in ambito associativo per discutere anche sulle tematiche comuni ai loro comparti industriali.

Queste tematiche possono talvolta presentare profili di sensibilità per le tematiche concorrenziali. Proprio per questo motivo (i) GS1 Italy mette da sempre a disposizione un legale esterno in tutte queste occasioni, per assicurare alle imprese partecipanti la massima serenità; (ii) i dipendenti di GS1 Italy verbalizzano ogni riunione con la massima cura.

### **Il Programma di *compliance* costituisce la ferma volontà di GS1 Italy di conformarsi alla normativa antitrust e di familiarizzare le imprese partecipanti ai suoi lavori con essa.**

GS1 Italy vuol trasformare il rischio antitrust in un'opportunità di crescita per le sue imprese, nel motore di una rinnovata efficienza di filiera e accresciuta competitività imprenditoriali dei comparti industriali che essa rappresenta che, in un momento di grande mutamento legato allo sviluppo delle nuove tecnologie, necessitano anche di questa forma di supporto.

Un Programma di *compliance* credibile ed effettivo non potrà prescindere dalla definizione di misure disciplinari severe nei confronti di chi lo viola, necessarie per diffondere una cultura d'impresa che faccia della tolleranza zero nei confronti delle violazioni antitrust una priorità. Tutti i dipendenti/utenti del sistema GS1 operanti nelle aree di rischio dell'Associazione sono i destinatari del Programma. Essi devono conformarsi e sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative formative previste dall'Associazione.

Nella negativa, sanzioni saranno previste per i dipendenti, dal richiamo (informale o scritto formale), a una multa, ma anche sanzioni più gravi incidenti sulla carriera del responsabile dell'infrazione, come la sospensione, la mancata promozione fino al licenziamento per giusta causa e l'azione legale per risarcimento. Delle misure saranno, altresì, prese contro gli utenti del sistema GS1 recalcitranti a conformarsi alle deliberate linee guida operative.

Una seria *Compliance* ricopre un ruolo centrale in funzione preventiva, per evitare comportamenti anticoncorrenziali, ma anche successiva, permettendo di beneficiare di una riduzione delle sanzioni eventualmente comminate.

Rischio antitrust e *Compliance* antitrust sono due concetti tra loro strettamente collegati: la corretta individuazione del primo permette di meglio definire la seconda, alla luce degli specifici bisogni di ogni singola azienda/associazione e del mercato (concentrato oppure atomizzato) nel quale essa opera.

Una cultura d'impresa attenta e familiare con i principi del diritto antitrust costituisce per l'Associazione una priorità; ciò anche per evitare le sanzioni pesantissime che colpiscono, spesso indiscriminatamente, le condotte illecite, che giungono fino al 10% del fatturato annuo dell'impresa indipendentemente dal fatto che esse abbiano effettivamente pregiudicato la concorrenza sul mercato. Come ben sapete, nel diritto antitrust, il mero tentativo perfeziona già l'illecito, nessun distinzione è fatta ai fini sanzionatori tra il cartello più efficiente e quello non funzionante.

Per le associazioni resta ancora dibattuto, peraltro, se il limite sanzionatorio sia costituito dal 10% del "fatturato" dell'associazione, che spesso coincide con le mere quote associative e gli eventuali servizi prestati dietro corrispettivo, e che comunque per GS1 Italy già rappresenterebbe una somma importante, o debba essere, invece, calcolato sul 10% dei fatturati di tutte le imprese associate coinvolte nel contestato illecito. Inoltre, queste sanzioni sono immediatamente esigibili - ben prima che intervenga il sindacato giurisdizionale sull'operato dell'Autorità antitrust e sulla correttezza delle sue valutazioni e ricostruzioni in fatto - pregiudicando spesso grandemente i piani aziendali.

### **Finalità del Programma di conformità di GS1 Italy.**

Da quanto precede nasce l'esigenza per GS1 Italy di continuare nel rigoroso rispetto e aggiornamento del suo Programma di conformità la cui finalità consiste nell'inquadrare meglio e disciplinare ancor più rigidamente di quanto già è stato fatto (i) il ruolo dell'Associazione, (ii) i contatti tra gli utenti del sistema GS1, così come (iii) la natura dell'eventuale scambio di informazioni sensibili tra imprese in ambito associativo e tra queste e l'Associazione.

Il Programma è da intendersi come uno strumento indispensabile per:

- familiarizzare tutti i dipendenti e soci di GS1 Italy, nonché i dirigenti e dipendenti apicali dell'aziende associate con i principi base del diritto antitrust;
- accrescere la consapevolezza di quanto sia importante e utile per tutti i dipendenti e i dirigenti agire in conformità con la normativa antitrust;
- rendere omogenee le attività di gestione del rischio antitrust in Associazione, con la nomina di un ACO nella persona apicale del Direttore Generale di GS1 Italy;
- rendere obbligatoria l'osservanza del manuale operativo, sotto pena di pesanti sanzioni disciplinari per gli inadempienti, giacché essi mettono a repentaglio l'immagine e le risorse finanziarie di GS1 Italy e delle aziende sue associate.

**Costituisce responsabilità individuale di ciascuno in Associazione agire secondo tali principi, non mettendo mai in atto comportamenti che possono avere come oggetto o effetto quello di restringere illecitamente la concorrenza sul mercato tra le imprese associate.**

***Lo scambio di informazioni sensibili tra imprese associate.***  
**La posizione di GS1 Italy.**

GS1 Italy è ben consapevole che per un'impresa che vuole essere competitiva disporre di informazioni strategiche sul mercato costituisce un elemento imprescindibile al suo successo.

In linea di massima un genuino scambio *one to one* tra un'impresa produttrice/fornitrice e un'impresa distributrice non costituisce un illecito per il diritto della concorrenza.

Peraltro, anche lo scambio lecito di informazioni tra concorrenti, certo molto più delicato, ha spesso un valore competitivo particolare in quanto consente alle imprese di posizionarsi insieme per affrontare sfide comuni (ad es. di natura normativa, problemi di sicurezza o importazioni oggetto di dumping) e quindi consentire anche una concorrenza inter-prodotto con prodotti alternativi che rispondono ad una domanda analoga. Lo stesso vale per scambi informativi utili a definire soglie di *benchmarking* che permettono normalmente alle imprese meno efficienti di intervenire e migliorare le loro *performance*.

Informazioni di mercato sicure per le imprese non sono solo un requisito necessario per un'efficace collocazione delle risorse ma soprattutto sono indispensabili per lo sviluppo di strategie aziendali sostenibili ed efficaci. Questo vale soprattutto per le informazioni relative al posizionamento, alle capacità e alle iniziative annunciate dei concorrenti. Sono proprio queste informazioni sui concorrenti che innescano la concorrenza nel merito.

Lo scambio di informazioni tra concorrenti non è, pertanto e sistematicamente, sfavorevole alla concorrenza.

Tuttavia, situazioni di scambio, condivisione, divulgazione o discussione di informazioni tra concorrenti possono, in determinate circostanze, essere in conflitto con il diritto della concorrenza.

Fuorché alcuni casi eclatanti, non esiste alcun quadro giuridico conciso, esaustivo ed inequivocabile che possa consentire all'associazione/impresa di stabilire con esattezza in ogni singolo caso se un determinato scambio, divulgazione o discussione di informazioni/dati costituiscano un illecito. Infatti, la compatibilità di un determinato scambio di informazioni con il diritto antitrust non può essere stabilita in astratto ma va piuttosto valutato e stabilito prendendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del caso specifico.

I partecipanti alle riunioni in GS1 Italy non saranno spesso in grado di giudicare sul momento e con sufficiente tranquillità e serenità se un determinato scambio, divulgazione o discussione di informazioni vadano al di là di quanto consentito dal diritto antitrust.

GS1 Italy ha pertanto elaborato alcune linee guida, riassunte in un grafico/modello che già è stato distribuito, allo scopo di ottenere il pieno rispetto del diritto della concorrenza e permettere allo stesso tempo la condivisione di informazioni, per quanto ciò sia lecito e possibile.

Ciò posto, GS1 Italy intraprenderà ogni ragionevole sforzo atto a mitigare il rischio di scambi, divulgazioni o discussioni di informazioni anti-concorrenziali. La responsabilità per un comportamento conforme alle norme spetta anche agli utenti del sistema GS1 e ai loro delegati in sede di riunioni indette da GS1 Italy.

Gli utenti del sistema GS1 sono caldamente esortati a contattare l'ACO in caso di perplessità.

I principi guida generali per gli scambi, le divulgazioni o le discussioni di informazioni in GS1 Italy tengono conto di quanto segue:

- devono essere sempre considerate come commercialmente sensibili le informazioni relative ai prezzi (sconti, aumenti, riduzioni o abbuoni, componenti di prezzo, quali i prezzi base, prezzi extra, supplementi di prezzo, costi di trasporto e sconti ai clienti) e le altre informazioni specifiche dell'azienda, quali quote di produzione, costi di produzione, fatturato, vendite, capacità, margini, piani di marketing ed investimenti;
- l'ammissibilità di uno scambio, una divulgazione o una discussione di informazioni dipende da tre aspetti fondamentali: (i) il tema, (ii) la tempestività delle informazioni ed (iii) il loro livello di aggregazione;
- sono consentiti lo scambio, la divulgazione o la discussione di informazioni disaggregare solamente se storiche, ossia per dati aziendali individuali antecedenti a 6 mesi;
- sono consentiti lo scambio, la divulgazione o la discussione di informazioni e dati aggregati, anche recenti, **su mercati in cui operano almeno 5 imprese associate;**
- sono consentiti lo scambio, la divulgazione o la discussione di informazioni relative ad aspetti normativi o ad altri aspetti non commerciali;
- sono vietati lo scambio, la divulgazione o la discussione di informazioni nella misura in cui queste consentono – da sole o abbinate ad altre informazioni generalmente disponibili – di trarre conclusioni relative alla situazione concorrenziale e a situazioni dei singoli concorrenti;
- sono vietati lo scambio, la divulgazione o la discussione dei prezzi di vendita di sell-in, delle condizioni di pagamento, dei margini, o della quantità prodotta (compresa capacità produttiva, percentuali di utilizzo e scorte di magazzino) a meno che le informazioni siano di natura storica o ad elevato grado di aggregazione.

Al fine di assicurare sempre il pieno rispetto del diritto della concorrenza, GS1 Italy ha già da tempo attivato ulteriori cautele, quali ad esempio un incontro di formazione su base annuale e obbligatoria sul diritto antitrust aperto ai legali interni delle imprese partecipanti alle riunioni GS1 Italy.

Il fatto che alcune informazioni sensibili possano essere contenute in forma aggregata nelle presentazioni fornite nel corso di riunioni in GS1 Italy da società terze non dà diritto ai partecipanti alle riunioni di discutere ulteriormente e liberamente queste informazioni o di commentarle.

In caso di dati sensibili raccolti da GS1 Italy per le sue attività, questi saranno conservati in un *data base* e protetti da una *password* conosciuta solamente dall'ACO e dalla persona che raccoglie i dati in GS1 Italy.

Il modello "GS1 Italy per la valutazione della condivisione di informazioni ai sensi del diritto antitrust" verrà sempre usato per la valutazione dello scambio di informazioni orali e scritte nell'ambito generale delle riunioni GS1 Italy. Il modello proposto tenta di conciliare l'esigenza di conformità evitando l'eccessiva e onerosa *over-compliance*. Il grafico del modello - in allegato alle Linee Guida di Conformità, già affisse in ogni sala riunioni dell'associazione - sarà pure distribuito agli utenti del sistema GS1 e alle singole imprese partecipanti ai lavori.

**Strumenti e iniziative reputate necessarie per implementare il Programma di conformità.**

Come già per il passato, il Programma si basa sui seguenti elementi da considerarsi come essenziali:

a) **impegno visibile della Presidenza e della Direzione a implementare in Associazione il Programma.**

Esse forniranno sempre un sostegno chiaro, costante e proattivo alla promozione del Programma ed alla sua effettiva attuazione in Associazione;

b) **Manuale, Vademecum e Procedure antitrust.**

GS1 Italy ha predisposto un nuovo Manuale antitrust e un Vademecum operativo per i suoi dipendenti e per i rappresentanti degli utenti del sistema GS1 quando operanti in Associazione, inteso come un compendio che raccoglie tutti i principi del diritto antitrust e le linee guida operative, il cui rispetto è reso obbligatorio.

Nessuna deroga sarà permessa.

Tanto il Manuale quanto il Vademecum descriveranno in modo quanto possibile chiaro e conciso i principi del diritto antitrust, descrivendo i comportamenti leciti e quelli illeciti, fornendo consigli e indicazioni su come affrontare situazioni potenzialmente a rischio.

Essi forniranno i recapiti (telefono cellulare e indirizzo email) dell'*Antitrust Compliance Officer (ACO)*, ossia della persona in Associazione incaricata (i) di assicurare la corretta implementazione del Programma, (ii) di monitorare il rispetto dei principi antitrust, (iii) d'interloquire con tutti coloro che, nello svolgimento della loro attività in Associazione, abbiano dubbi e perplessità di natura antitrust sul loro operato o su quello di terzi.

c) **L'ACO.**

Come per il passato, il dr. Bruno Aceto, direttore generale (DG) di GS1 Italy, sarà incaricato di assolvere tale delicato ruolo, essenziale per assicurare l'efficacia e la tenuta dell'intero programma di prevenzione del rischio antitrust. A lui tutti i dipendenti dell'Associazione e gli utenti del sistema GS1 dovranno rivolgersi in caso di dubbio. La scelta del DG come ACO mostra inequivocabilmente l'impegno di GS1 Italy nel progetto intrapreso, affinché i risultati attesi dall'implementazione del Programma siano in linea con le aspettative.

Infine, un legale esterno specializzato in antitrust resterà in *stand by* per assistere immediatamente l'ACO nei suoi compiti. In questo modo, l'Associazione eliminerà il rischio antitrust per sé e per gli utenti del sistema GS1.

Il Manuale e il Vademecum forniranno chiare Regole e Procedure da seguire in ambito associativo in tema di:

- contatti tra imprese concorrenti e tra imprese della filiera;
- criteri per la raccolta e condivisione di dati e informazioni;
- attività di standardizzazione;
- cooperazione con le Autorità antitrust in caso di ispezioni a sorpresa.

**Per GS1 Italy****Alberto Frausin**  
**IL PRESIDENTE**